

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2544

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BIANCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1990

Conversione in legge, del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 343, recante disposizioni urgenti concernenti i permessi
sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del
comparto scuola

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge reitera i precedenti analoghi decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, e 22 settembre 1990, n. 265, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale, e reca anche disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze.

La materia degli esoneri sindacali è regolata in via legislativa dal combinato disposto dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, i quali stabiliscono che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno titolo a fruire, in ciascuna provincia, oltre che di aspettative (determinate puntualmente nel numero dall'articolo 45 della stessa legge n. 249), anche di permessi nella misura di tre giorni al mese per tre dipendenti per ciascun ordine di scuola (vale a dire per sette ordini di scuola secondo il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, 9 gennaio 1981).

Le esigenze connesse alla specificità del comparto scuola hanno imposto al Ministero della pubblica istruzione, nel corso degli anni, di studiare un'applicazione delle norme suddette con gli adattamenti resi indispensabili dalle peculiarità del servizio scolastico.

Successivamente, l'orientamento attuato da questo Ministero, nell'operare il cumulo su base nazionale, non è stato condiviso dalla Corte dei conti, la quale ne ha messo in questione la legittimità con la deliberazione n. 2184 della sezione del controllo nell'adunanza del 7 dicembre 1989.

Sulla base di tale deliberazione, le esigenze peculiari del settore scolastico e della sua organizzazione territoriale in materia di esoneri sindacali non potranno più essere soddisfatte con strumenti amministrativi che diano una interpretazione estensiva alla predetta normativa.

Si pone pertanto la necessità di regolare, con un provvedimento avente forza di legge, la materia degli esoneri sindacali. A tal fine, l'intervento legislativo che si propone dovrebbe consentire non solo il soddisfacimento delle esigenze connesse alla specificità del comparto scuola, ma anche la conservazione di situazioni di fatto che, in caso contrario, comporterebbero tensioni, difficilmente componibili, con le organizzazioni sindacali.

Nell'ambito delle suddette finalità, il comma 2 dell'articolo 1 introduce, accanto all'istituto dell'aspettativa sindacale, anche quello del permesso annuale retribuito, mentre il comma 3 consente l'effettuazione dei cumuli anche per compensazione in ambito nazionale, sia pure limitatamente all'anno scolastico 1990-1991.

Inoltre, fermo restando il numero totale di permessi annuali attribuito finora in applicazione della normativa vigente, la ripartizione, entro tale limite, fra le organizzazioni sindacali sarà disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (commi 4 e 5).

Il comma 6 fa ulteriormente salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali concessi dal Ministro della pubblica istruzione fino all'anno scolastico 1989-1990 in applicazione della normativa vigente.

La disciplina che così viene dettata ha peraltro carattere transitorio, in quanto essa avrà vigore fino al rinnovo contrattuale relativo al comparto scuola. Con essa si intende, in altri termini, demandare - così come è avvenuto nel comparto università e al Poligrafico dello Stato - la determinazione di nuovi ed oggettivi parametri di attribuzione dei cumuli alle negoziazioni decentrate che sarà attivata in occasione del rinnovo contrattuale.

La necessità e l'urgenza dell'intervento che si propone appaiono evidenti se si considera il rischio che comporta l'accen-

tuarsi del disagio sindacale in prossimità della nuova stagione contrattuale, disagio che potrebbe tradursi in un dannoso aumento della conflittualità con riflessi sul funzionamento della scuola e sull'avvio del nuovo anno scolastico. D'altra parte, l'ordinato inizio delle lezioni presuppone certezza circa le nuove misure amministrative da adottare per assicurare la presenza dei docenti in tutte le classi e per tutti gli insegnamenti, anche là dove i titolari siano potenziali destinatari di permessi annuali.

Il comma 7 stabilisce l'ulteriore proroga, fino al 30 settembre 1991, del termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni.

In proposito si deve ricordare che l'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha previsto che il personale docente il quale all'entrata in vigore della legge stessa esercitasse, oltre all'insegnamento presso i conservatori di musica, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale fosse tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore, salvo proroga, per un termine non superiore ad un altro anno, da concedersi da parte degli enti o istituzioni interessati. Tale termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei docenti in posizione di doppio impiego è stato ricorrentemente prorogato e da ultimo (con l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417) riaperto fino al 30 settembre 1990.

La *ratio* per la quale sono state ripetutamente concesse le anzidette proroghe non può che essere individuata nella necessità di ridefinire la posizione dei docenti di cui trattasi nel contesto di un riordinamento organico dell'istruzione artistica - riordinamento che è già oggetto di avanzato approfondimento - e di evitare che nel frattempo si possa verificare il depauperamento di una qualificata categoria di docenti, presumendosi che molti di essi verosimilmente opterebbero per gli enti

lirici o altre istituzioni di produzione musicale. Di qui l'esigenza della proroga del termine di cui si è detto fino al 30 settembre 1991.

Quanto al comma 8 si deve ricordare che l'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, che ha recepito l'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale del comparto scuola, ha previsto che il personale docente della scuola secondaria può prestare a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-1989 e 1989-1990, servizio di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali, per la sostituzione dei docenti assenti. L'esaurirsi da un lato dell'efficacia, con l'anno scolastico decorso, delle predette disposizioni sulle ore eccedenti e dall'altro le difficoltà al momento di rendere operante, già con l'inizio dell'anno scolastico 1990-1991, il regime di orario aggiuntivo di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 - regime che destina una delle tre ore del predetto orario allo svolgimento di attività di insegnamento - comporta la conseguenza che le ore lasciate scoperte dai docenti assenti dovrebbero essere affidate a supplenti, a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Evenienza questa che contrasta sia con l'esigenza di evitare il massiccio ricorso a personale docente supplente temporaneo, sia con quella di evitare aggravii di spesa per l'erario.

La norma in questione si limita pertanto a consentire transitoriamente l'applicazione delle disposizioni sulle ore eccedenti anche per l'anno scolastico 1990-1991, sino a quando non si renderà operante il regime sull'orario aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.

L'articolo 2, che riveste carattere di novità rispetto ai precedenti analoghi decreti decaduti, reca disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente e non docente della scuola.

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ha attribuito carattere permanente alle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola. Il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo ha poi previsto l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie, da effettuarsi ogni triennio, con l'inclusione di nuovi aspiranti e la valutazione di nuovi titoli. Nel secondo periodo è inoltre stabilito che, in prima applicazione, l'integrazione delle graduatorie avverrà alla scadenza del primo biennio.

In parallelo con le norme citate vige la corrispondente normativa sul conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole, la quale, già con l'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ha attribuito carattere permanente alle relative graduatorie provinciali, stabilendone peraltro l'aggiornabilità ogni biennio.

Per effetto del combinato disposto delle due normative viene ora a profilarsi una situazione per cui nel prossimo anno scolastico 1991-1992 verranno a sovrapporsi le operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie per le due predette categorie di personale, con la conseguente coincidenza temporale anche delle operazioni di nomina degli aspiranti alla supplenza. Tale evenienza - che secondo le scansioni temporali vigenti sopra richiamate (aggiornamento biennale delle graduatorie del personale non docente ed aggiornamento triennale delle graduatorie del personale docente) dovrebbe ripetersi nell'anno scolastico 1997-1998 - si risolverà in notevoli difficoltà gestionali per gli uffici scolastici periferici, già oberati dalle incombenze connesse alle operazioni di immissioni in ruolo del personale scolastico, previste da recenti disposizioni legislative. Tutto ciò non mancherà di provocare negative ripercussioni sull'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.

Il comma 1 dell'articolo proposto intende pertanto evitare tali conseguenze. Esso, modificando le norme dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 357 del 1989, comporta lo slittamento all'anno scolastico 1992-1993 delle operazioni di aggiornamento e di integrazione delle graduatorie del personale docente.

Detto accorgimento, tuttavia, non è in sé sufficiente ad evitare le difficoltà gestionali sopra accennate se non disposto con norme immediatamente operanti, che diano certezza giuridica già in ordine agli adempimenti, attualmente a carico dell'amministrazione, preliminari al concreto avvio delle operazioni di aggiornamento e di integrazione delle graduatorie. Primo fra tali adempimenti l'emanazione dell'apposita ordinanza ministeriale relativa ai docenti, la quale, in mancanza di una norma immediatamente operante che comporti lo slittamento delle predette procedure, dovrebbe intervenire in questi giorni e ad essa dovrebbe poi immediatamente seguire la fase della presentazione, da parte degli interessati, delle domande o di inserimento nelle graduatorie permanenti o di aggiornamento della loro posizione.

Ad evitare pertanto che si dia avvio già da ora - pur in previsione del loro slittamento all'anno scolastico 1992-1993 - al complesso delle procedure per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 1991-1992, si è reso necessario inserire dette norme nell'accluso decreto-legge.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 sono strettamente conseguenziali al comma 1. Il previsto slittamento delle graduatorie del personale docente non sarebbe di per sé sufficiente ad evitare che, rimanendo ferme le scansioni temporali vigenti, la sovrapposizione di procedure tornasse a determinarsi periodicamente, a partire dall'anno scolastico 1995-1996. A tale inconveniente tende ad ovviare la triennializzazione delle graduatorie del personale non docente prevista dal comma 2. Così facendo, le due procedure continueranno a rimanere sfalsate nel tempo. I commi 3 e 4 perseguono lo scopo di una semplificazione delle operazioni corre-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

late ai due tipi di graduatorie. Il carattere «permanente» di queste, infatti, se da un lato consente una notevole semplificazione di oneri a carico degli aspiranti alle supplenze, i quali non debbono periodicamente ripresentare la domanda e l'allegata documentazione, dall'altro è destinato a determinare negli anni, come già avvenuto del resto per quelle per il conferimento delle supplenze al personale ATA, il formarsi di graduatorie pletoriche comprendenti

anche nominativi di soggetti non aventi più interesse al conseguimento della nomina. Di qui l'esigenza del meccanismo di sfoltimento delle graduatorie proposte nei predetti commi.

Non si redige la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo.

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 343, recante disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, e 22 settembre 1990, n. 265.

Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 343, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1990.

Disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni, anche attraverso una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione

in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti oneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per l'anno scolastico 1990-1991 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino al corrente anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per l'anno scolastico 1990-1991 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

Articolo 2.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

3. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il deperimento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo periodo di validità. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il deperimento dalla relativa graduatoria.

4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - BIANCO - CARLI -
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI